

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE "NUOVI CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE, L'ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163", AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 2005, N. 239 E DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante "Disposizioni in materia di spettacolo", e in particolare l'articolo 1, comma 3;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", e in particolare l'articolo 69;

Visto il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", e in particolare l'articolo 141, comma 1, lett. d);

Visto l'articolo 2423 del Codice civile, concernente la redazione del bilancio;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 4, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati";

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante "Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Trasferimento di funzioni in materia di turismo" e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

Decreta:

Capo I – Disposizioni generali e comuni

Articolo 1 – Oggetto del decreto.

1. Il presente decreto reca nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: "Fondo", ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostitutivi di quelli stabiliti nei decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Amministrazione", concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 36, 37 e 38. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 45, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 46.

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai minimi e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

4. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

5. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto. Con decreto del Direttore generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Direttore generale", sentite le sezioni competenti della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, d'ora in avanti: "Consulta", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

Articolo 2 – Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo.

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a

carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una domanda qualificata, ampia e differenziata e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Articolo 3 – Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali.

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'Amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, due copie integrali della suddetta domanda sono presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei minimi e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata, nonché la correlata regolarità contributiva;

g) dichiarazione, effettuata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo; è ammessa al contributo unicamente l'attività svolta in costanza del possesso del certificato di agibilità INPS - gestione ex ENPALS intestato al soggetto richiedente; inoltre, in caso di ospitalità, è richiesta analoga dichiarazione attestante utilizzazione di soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal comma 2 del presente articolo, la documentazione di cui alle citate disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal comma 2, lettere a), b), f), g) ed h), del presente articolo, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale viene presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni prima annualità di ciascun triennio. Il programma annuale è presentato entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni annualità del triennio. Fanno eccezione a) le domande relative all'articolo 36, del presente decreto, che possono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuna annualità; b) le domande relative all'articolo 37, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative all'articolo 38, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) centri di produzione teatrale; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival;

b) ambito musica, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrali; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali e complessi strumentali giovanili; 5) circuiti regionali; 6) programmazione di attività concertistiche e corali; 7) festival;

c) ambito danza, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) centri di produzione della danza; 3) circuiti regionali; 4) organismi di programmazione; 5) festival e rassegne;

d) ambito circhi e spettacolo viaggiante, suddiviso nei seguenti settori: 1) attività circensi e di circo contemporaneo; 2) festival circensi; 3) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni

strumentali; 4) danni conseguenti ad evento fortuito; 5) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari;

f) ambito azioni trasversali, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione; 2) tournée all'estero.

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne;

c) solo per il primo triennio di applicazione del presente decreto, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore circuiti regionali, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore promozione;

d) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito teatro, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito musica, nn. 1 e 2 dell'ambito danza e n. 1 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

7. Si definiscono prime istanze, ai fini di quanto previsto dagli articoli 14, 26 e 33 del presente decreto, quelle presentate da soggetti che, alla data di scadenza delle domande di ogni triennio, non abbiano precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.

8. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto e nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico; 2) delle manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni SIAE, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

9. Relativamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, per i soggetti sovvenzionati precedentemente al medesimo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 48, comma 6, del presente decreto.

Articolo 4 –Suddivisione delle domande in sotto-insiemi omogenei e ripartizione generale delle risorse del FUS.

1. Ai fini della valutazione comparativa dei progetti secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande presentate per ogni settore, di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, possono

esseresuddivise in un numero massimo di tre sotto insiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il Direttore Generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, sentite le Commissioni Consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascunodeisettori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 45 e 46 del presente decreto.

3. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

4. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 44 e 46, comma 2, di cui al presente decreto.

Articolo 5 – Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo.

1. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 sono valutate, previo inserimento, ove necessario, nei sotto-insiemi ai sensi dell'articolo 4, attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trenta, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti trenta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Relativamente alla categoria di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo progetto è assegnato sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla categoria di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sia pari a trenta punti.

3. Relativamente alla categoria di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo progetto è determinato con logica di proporzionalità ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.

4. Relativamente alla categoria di cui al comma 1, lettera c), per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo progetto è determinato con logica di proporzionalità ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.

5. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi relativi alla qualità artistica, l'Amministrazione attribuisce a ciascun progetto il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sotto-insiemi, ove esistenti, la relativa graduatoria.

6. La domanda di contributo viene respinta per carenza qualitativa della stessa qualora il punteggio complessivo conseguito ai sensi del comma 5 sia inferiore a punti trenta.

7. Il punteggio di cui al comma 2 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale medesimo punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo. I punteggi attribuiti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

8. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'Amministrazione:

a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al settore o al singolo sotto-insieme, qualora esistente, per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 5, dalle domande ammesse al contributo per il predetto settore o sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del settore o del sotto-insieme;

b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto.

Per il solo anno 2015, l'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 48, comma 2, del presente decreto.

9. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

10. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'articolo 44, del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 5, del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali ai danni conseguenti ad evento

fortuito, definiti ogni triennio dalla sezione della Consulta competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 36 e 37. Il contributo di cui all'articolo 38, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 36, 37 e 38, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la Commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributi assegnabili, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 36, 37 e 38.

11. Per la valutazione dei progetti dei settori promozione e tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 36, 37 e 38 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.

12. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 2, fatta salva l'eccezione di cui nel secondo periodo del comma stesso, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'impossibilità che venga effettuata la valutazione del programma annuale, con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

13. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati medesimi.

14. L'Amministrazione, sentita la Commissione competente per materia, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Articolo 6 – Erogazione del contributo.

1. Su domanda dell'interessato, a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario annuale, l'Amministrazione può erogare una anticipazione nella misura dell'ottanta per cento del contributo medesimo, a condizione che sia stata presentata e regolarizzata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario antecedente la predetta assegnazione. Per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e lo stesso potrà essere erogato solo dietro presentazione di idonea fidejussione. Per la seconda e la terza annualità, la misura

massima dell'anticipazione di cui al periodo precedente è pari al sessanta per cento, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

2. Su domanda dell'interessato, solo per la prima annualità del triennio, l'Amministrazione può erogare, per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività ai sensi del comma 1, un'anticipazione sui contributi ancora da assegnare fino ad un massimo del sessanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono ricevere ulteriori acconti per il primo anno di progetto, come previsti ai sensi del comma 1.

3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;

d) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto;

e) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'Amministrazione, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 maggio;

c) secondo i termini perentori previsti negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni.

5. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo. In caso di inadempienza, il Direttore generale dispone la decadenza dal contributo.

Articolo 7 – Verifiche e controlli.

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, relativa al primo anno del triennio, l'Amministrazione, esaminata la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze significative nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione percentuale del contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

3. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al venticinque per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata, si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base della apposita formula matematica contenuta nell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al venticinque per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del venticinque per cento.

4. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento in misura superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di un'apposita formula matematica contenuta nell'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

5. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla

Commissione competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 2, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma.

6. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

7. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.

Articolo 8 –Decadenza, revocae rinuncia.

1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, non sia presentata entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri;

2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:

a) qualora la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, presentata entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo sia incompleta rispetto alla documentazione richiesta;

b) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti concernenti i minimi e le altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;

c) per i casi previsti dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, commi 2, 4 e 5, del presente decreto.

3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità ed ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Capo II – Sostegno alle attività teatrali

Titolo I -Disposizioni generali

Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità.

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:

- a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;
- b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro. Per quanto concerne il compenso da corrispondere per singole recite di compagnie internazionali straniere, il limite massimo preso in considerazione è pari a ventimila euro. I limiti, previsti per le recite a compenso fisso, di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, non si applicano ai festival di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti finanziari.
- d) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di due organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione;
- e) in relazione alle attività di produzione di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15, sono considerate unicamente le recite che prevedano l'impiego di un minimo di sei elementi tra artisti e tecnici. Per gli spettacoli di innovazione prodotti da imprese che operano nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, di cui all'articolo 14, comma 3, nonché per il teatro di strada, di cui all'articolo 14, comma 6, il numero minimo degli elementi impiegati può essere ridotto a quattro; per il teatro di figura, di cui all'articolo 14, comma 4, non valgono le prescrizioni di cui alla presente lettera.

Titolo II – Produzione

Sezione I – Teatrinazionali e teatri di rilevante interesse culturale

Articolo 10 – Teatri nazionali.

1. Sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 240 giornate recitative di produzione e di 15000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:
 - a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
 - b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 1000 posti, con una sala di almeno 500 posti;
 - c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

- d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;
- e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;
- f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;
- g) almeno il settanta per cento delle giornate recitative degli spettacoli prodotti vengano rappresentate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative devono essere rappresentate nelle sale situate nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da matinée per le scuole;
- h) non più del venti per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;
- i) le recite in coproduzione non superino il venti per cento delle recite programmate e siano effettuate solo con altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali;
- j) sia dotato di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale.

Articolo 11 – Teatri di rilevante interesse culturale.

1. Sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:
 - a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al cinquanta per cento del contributo statale;
 - b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti;
 - c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
 - d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;
 - e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;
 - f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;
 - g) almeno il quaranta per cento delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;

- h) non più del quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;
 - i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.
3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche o di confine, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, i minimi di cui al comma 2 del presente articolo, sono ridotti, rispettivamente, a 130 giornate recitative e a 5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana.

Articolo 12 – Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, devono aver adeguato i propri statuti, alla data di presentazione della domanda, alle disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo.
2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) la durata minima degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del Direttore del teatro;
 - b) il Direttore del teatro non può effettuare prestazioni artistiche per spettacoli ivi rappresentati e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro;
 - c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
 - d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del collegio dei revisori, del presente articolo.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie.

1. Solo per l'anno 2015:
 - a) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti, effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, è ridotta al cinquanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 1, lettera i), è elevata al trenta per cento;

b) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 11, comma 1, lettera g), del presente decreto, è ridotta al trenta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 11, comma 1, lettera i), è elevata al cinquanta per cento.

2. Solo per l'anno 2016:

a) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, è ridotta al sessanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 1, lettera i), è elevata al trenta per cento.

Sezione II – Imprese e centri di produzione teatrale

Articolo 14 – Imprese di produzione teatrale.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di 1500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di 120 giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 1000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 90 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio.

2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a 500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e cinquanta giornate recitative per le imprese nelle quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, rispettivamente, per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, alle imprese aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di 1000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 100 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 700 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 80 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di 600 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 60 giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 25 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio.

5. L'attività recitativa svolta nei Paesi UE è riconosciuta fino al massimo del venti per cento dell'attività programmata, anche ai fini del raggiungimento dei minimi di cui al presente articolo, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di 400 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 40 giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità.

Articolo 15 – Centri di produzione teatrale.

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso una o più sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, di cui una almeno di 200, ubicate nel comune in cui l'organismo ha sede legale, o nei comuni limitrofi, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive;

b) effettuazione di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento ad eventi di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento ad eventi di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 40 giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

3. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

4. L'attività recitativa svolta nei Paesi UE è riconosciuta, ai fini del raggiungimento dei minimi dell'attività recitativa in Italia, fino al massimo del venti per cento dell'attività programmata, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Titolo III - Programmazione

Articolo 16 – Circuiti regionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, non oggetto di sostegno ad altro titolo del presente decreto, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate recitative effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 17 – Organismi di programmazione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale, munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti:

a) effettuazione di un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative ad eventi di danza e al massimo il cinque per cento relative ad eventi di musica, per attività di esercizio teatrale continuativa;

b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a 500.000, effettuazione di un minimo di 1200 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative ad eventi di danza e al massimo cinque per cento relative ad eventi di musica, per attività di esercizio teatrale stagionale.

Articolo 18 – Festival.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di

spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
- b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;
- e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
- f) prevalenza di compagnie italiane.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Capo III – Sostegno alle attività musicali

Titolo I – Produzione

Articolo 19 – Teatri di tradizione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli. Possono, inoltre, effettuare concerti e spettacoli di danza, anche su supporto registrato. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.

Articolo 20 – Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno 5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano

un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi in orchestra per non meno di 28 concerti.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno 55 concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.

Articolo 21 – Attività liriche ordinarie.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrale la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda nell'anno almeno due spettacoli e quattro recite, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, e sia realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali è consentito un numero inferiore;

d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Articolo 22 – Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali, o corali, che, nell'anno, effettuino almeno seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale, o corale, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati.

2. Nel caso di complessi giovanili i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, ed dieci concerti con proprio

organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma di società cooperativa, i titolari della società stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) il nucleo artistico e tecnico del complesso sia composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente l'istanza di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai complessi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.

Titolo II – Programmazione

Articolo 23 – Circuiti regionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, non oggetto di contributo ad altro titolo del presente decreto, e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
- b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
- c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 24 – Programmazione di attività concertistiche e corali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, a condizione che vengano realizzati, nell'anno, almeno quindici concerti.
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

Articolo 25 – Festival.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in una medesima area.
2. Il contributo, è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) sostegno di uno o più enti pubblici;
 - b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
 - d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
 - e) prevalenza di esecutori italiani.
3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

Capo IV – Sostegno alle attività di danza

Titolo I – Produzione

Articolo 26 – Organismi di produzione della danza.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza, che effettuino complessivamente nell'anno, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, un minimo di quaranta rappresentazioni e di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, ed esclusivamente per il primo anno del triennio, rispettivamente a venti rappresentazioni e 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per

un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

2. Le rappresentazioni in coproduzione, se effettuate congiuntamente ad organismi sovvenzionati nell'ambito del presente decreto, sono computate nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'accordo di coproduzione.

3. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i seguenti requisiti:

- a) ove sia costituito in forma di società cooperativa, i titolari della società stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) il nucleo artistico e tecnico del complesso sia composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la richiesta di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, agli organismi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del trenta per cento dell'attività globalmente svolta, con esclusione di quelle oggetto di richiesta di contributo per tournée all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Articolo 27 – Centridi produzione della danza.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza, che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

- a) effettuino un minimo di 900 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive;
- b) effettuino un minimo di 40 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto;
- c) ospitino un minimo di 30 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni, enti locali retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

3. Sono riconosciute le rappresentazioni prodotte tenute all'estero entro il limite del trenta per cento dell'attività globalmente svolta, con esclusione di quelle oggetto di richiesta di contributo per tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Titolo II – Programmazione

Articolo 28 – Circuitiregionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismiche, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, non oggetto di sostegno ad altro titolo del presente decreto, e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 29 – Organismi di programmazione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani, da realizzarsi nell'annualità di riferimento.

Articolo 30 – Festival e rassegne.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli

ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
- b) sostegno di uno o più enti pubblici;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e una dimensione territoriale limitata, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
- e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi di produzione italiani.

Capo V – Sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 31 – Impresa circense.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente capo, è considerata "impresa circense" quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati.

2. La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

Articolo 32 – Adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

1. E' condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente capo, la presentazione all'Amministrazione da parte dei soggetti interessati, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare, di certificazione dell'iscrizione alla gestione separata INPS, nonché la dichiarazione in merito al numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati ogni anno del triennio di attività. I soggetti diversi dalle ditte individuali o a conduzione familiare devono dichiarare il numero di iscritti all'Inps, il numero totale delle giornate lavorative a tempo pieno e l'entità degli oneri che prevedono di versare.

Titolo II – Attività di produzione e programmazione circense

Articolo 33 – Attività circense e circo contemporaneo in Italia.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'articolo 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.. Tale requisito è necessario anche: 1) per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo *mortis causa* o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti; 2) per tutte le altre imprese, in caso di cessione di impresa o di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente.

b) siano iscritti alla Camera di Commercio nella tipologia e nella vigenza dell'attività di cui al presente articolo;

c) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni, documentate con attestazioni SIAE. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate mediante dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, solo per il primo anno del triennio, è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, documentate con attestazioni SIAE. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per il raggiungimento delle soglie minime di cui alla presente lettera, sono riconosciute, fino ad un massimo del venti per cento del totale, le rappresentazioni prodotte anche se realizzate presso altre strutture in Italia, purché dotate dei requisiti di agibilità;

d) utilizzino continuativamente, nel corso di ciascun anno, almeno otto addetti. Sono considerati tali tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività continuativa, anche *part-time*, attestata dai versamenti Enpals per ogni anno del triennio di attività. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal citato decreto n. 445 del 2000, il numero complessivo degli addetti e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS.

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di ventirappresentazioni annuali all'estero, e di un venti per cento del totale delle rappresentazioni prodotte realizzate anche presso altre strutture in Italia, purché dotate dei requisiti di agibilità, nei casi in cui:

a) la titolarità sia detenuta in maggioranza da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai soggetti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera h) del comma medesimo deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio;

b) progetto artistico e preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

c) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;

d) dichiarazione relativa agli addetti di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

4. Qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

Articolo 34 – Festival circensi.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival circensi, sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival circensi non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga dalle scuole circensi italiane o straniere più rappresentative.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
- b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;
- c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana o di paesi UE.

Titolo II – Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito e strutturazione di aree attrezzate per attività circensi.

Articolo 35 – Ammissibilità al contributo.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.
3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva competente.
4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione consultiva competente.
6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati, previo conforme parere della Commissione consultiva competente.

7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente decreto, qualora non dimostri di aver svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3.

Articolo 36 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che il titolare della domanda sia in possesso della licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni e che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° novembre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'Amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

- a) certificato di iscrizione da almeno tre anni alla Camera di Commercio;
- b) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun impianto acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; certificato di collaudo dell'attrazione, o attestazione di conformità alle norme comunitarie, redatti da un professionista abilitato;
- c) nel caso di imprese circensi, dichiarazione d'impegno ad effettuare almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;
- d) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto;
- e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, da parte dei Comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice;
- f) nel caso dell'acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante;
- g) fatture quietanzate, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo, concernenti l'avvenuto acquisto da parte degli esercenti circensi di spettacolo viaggiante di attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali di cui al presente Titolo. I relativi pagamenti dovranno essere corredati da attestazione di

avvenuto pagamento tramite copie dei bonifici bancari o dell'estratto conto bancario, con chiara indicazione dei soggetti della transazione;

h) ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:

- 1) denominazione e sede della ditta produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla camera di commercio competente;
- 2) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'attrazione, dell'impianto o del bene strumentale, con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ri-condizionato, nonché l'anno di fabbricazione,
- 3) eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione del bene acquistato, qualora non sia stato costruito in proprio;
- 4) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonché documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di pagamento rateale dovrà essere attestata l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
- 5) copia del contratto di acquisto con le relative modalità e tempistiche di pagamento;
- 6) in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.S.);
- 7) tutta la documentazione fornita, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione italiana.

3. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni;

4. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.

5. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni rispettivamente indicati:

- a) *chapiteaux* ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque;
- b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.

6. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.

7. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

8. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permuta, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permuta o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un professionista terzo rispetto alle parti contraenti.

10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere prodotta e inviata all'Amministrazione la seguente documentazione:

- a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
- b) copia di trasferimenti attraverso bonifici bancari attestati da copia degli stessi o da copia dell'estratto conto attestanti i pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda;
- c) la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola domanda all'atto della domanda;
- d) per gli esercenti circensi, dichiarazione di aver effettuato nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, centocinquanta rappresentazioni documentata da attestazioni SIAE.

11. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Articolo 37 –Danniconseguenti ad evento fortuito.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che:

- a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
- b) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

- a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;
- b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
- c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, con la corrispondente documentazione, consistente in bonifici bancari o estratti contabili rilasciati da istituti di credito, da cui risultino data, importo dell'operazione, indicazione dei soggetti della transazione;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Articolo 38 – Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

- d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. La domanda di contributo corredata della documentazione di cui al comma 1, del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro 31 gennaio di ogni annualità.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve esseretrasmessa entro 12 mesi dalla data di notifica della assegnazione la seguente documentazione consuntiva completa:
- a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute;
 - b) certificato comunale attestante l'agibilità dell'area strutturata;
 - c) ove trattasi di Comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Capo VI – Progetti multidisciplinari

Articolo 39 – Disposizioni generali.

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3 comma 5, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno due discipline. Ogni disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento e superiore al settanta per cento delle attività complessivamente programmate.
3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dalle Commissioni consultive per materia, riunite in apposita seduta plenaria.

Articolo 40 – Circuiti regionali multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non siano oggetto di altri contributi ai sensi del presente decreto, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:
 - a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39 del presente capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, deterrà carattere preferenziale ed esclusivo rispetto alle eventuali domande contestualmente presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 16, 23 e 28.

Articolo 41 – Organismi di programmazione multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39 del presente capo, da parte di organismi professionali.

Articolo 42 – Festival multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;

e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

Capo VII – Azioni trasversali

Articolo 43 – Promozione.

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione di rilevanza e operatività nazionale o internazionale finalizzati:

a) al ricambio generazionale degli artisti;

b) alla coesione e all'inclusione sociale;

c) al perfezionamento professionale.

2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera c). In caso di associazioni di soggetti, il divieto di cumulo vale per ciascuno dei soggetti stessi. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d) del presente decreto, per un totale di non più di sessanta progetti.

4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 8, 9 e 10 di cui al presente decreto.

5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.

7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia rispetto alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività, e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 44 – Tournée all'estero.

1. E' concesso un contributo ai soggetti, che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15, da 19 a 22, 24, 26, 27, 33, del presente decreto, nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournée in più Paesi, di almeno uno di essi.

2. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata per ciascun Paese ospitante, o per tutti i Paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
- b) condizioni economiche dell'ospitalità;
- c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournée;
- d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
- e) bilancio preventivo della tournée.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournée prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournée prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournée previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito.

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della Commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un'esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto che effettuino tournée su strada, il contributo è determinato forfetariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla sezione della Consulta competente per materia, in base al numero degli addetti coinvolti e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournée prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla Commissione dell'anno di svolgimento della tournée.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;
- b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;

- c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
 - d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
 - e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.
9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.
10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in Paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3 e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
11. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 33, comma 1, del presente decreto;
 - b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;
 - c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 33, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo;
 - d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;
 - e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

Articolo 45 – Residenze.

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

Articolo 46 – Azioni di sistema.

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni

centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale.

Capo VIII – Disposizioni finali

Articolo 47 – Collaborazione inter-istituzionale.

1. L'Amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. Le regioni trasmettono annualmente all'Amministrazione gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo.

Articolo 48 – Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni.

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2015.

2. Per il solo 2015, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento del contributo assegnato nell'anno 2014, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione del comma 8 dell'articolo 5, il Direttore generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 43 e 44.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: "Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2014.

4. L'intesa di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto, è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo, sono abrogati i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.

6. Rimangono in vigore le disposizioni dei decreti ministeriali citati nel comma 5 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno 2014, nonché le conseguenze ivi stabilite, con anticipazione del termine perentorio di presentazione al 31 maggio 2015, salvo quanto previsto nel periodo successivo. Con riferimento alle domande di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, e successive modificazioni, concernente le attività circensi e di spettacolo viaggiante, il termine di presentazione scade entro e non oltre dodici mesi dalla data di avviso di ricevimento della notifica di assegnazione, da parte dell'Amministrazione, del contributo per l'anno 2014.